

PATTO PARASOCIALE

TRA I COMUNI SOCI DI QUALITA' E SERVIZI S.P.A

Stipulato presso la sede legale dell'azienda "Qualità & Servizi spa", Via del Colle 78 a Calenzano in data (di seguito, il "Patto")

TRA

- **Comune di Sesto Fiorentino** (Codice Fiscale 00420010480), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio n. del
- **Comune di Campi Bisenzio** (Codice Fiscale 00421110487), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio n. del
- **Comune di Signa** (Codice Fiscale 01147380487), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio n. del
- **Comune di Calenzano** (Codice Fiscale 01007550484), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio n. del
- **Comune di Carmignano** (Codice Fiscale 01342090485), in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio n. del

di seguito definiti, congiuntamente, i "Soci" o anche le "Parti", ovvero singolarmente la "Parte"

PREMESSO CHE

- la Società Qualità e Servizi, di seguito denominata "Società" viene costituita in data 02/04/2006, dal Comune di Sesto Fiorentino;
- il capitale sociale medesima Società, alla data odierna, è di Euro 919.603,00, diviso in azioni di Euro 1 nominali ed è detenuto dai Soci come segue:

SOCIO	VALORE	%
Comune di Sesto Fiorentino	€ 310.291,00	33,23%
Comune di Campi Bisenzio	€ 283.868,00	31,86%
Comune di Signa	€ 124.414,00	13,05%
Comune di Calenzano	€ 110.381,00	12,00%
Comune di Carmignano	€ 90.649,00	9,86%
Totale	€ 919.603,00	100%

- C. l'art. 6 dello Statuto sociale prevede che agli enti pubblici soci è assicurato l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, con l'esercizio di un'influenza dominante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative, mediante i contratti di servizio, l'assemblea dei soci, la nomina degli organi sociali, nonché attraverso le ulteriori modalità disciplinate dallo Statuto stesso;
- D. l'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO

- 1.1.** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente patto parasociale.
- 1.2.** Le Parti, con il presente Patto intendono svolgere in modo coordinato le attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo assicurando continuità e stabilità di indirizzi e di politiche della Società, in modo da raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione, miglioramento qualitativo dei servizi, massima accessibilità, efficienza e sviluppo;
- 1.3.** resta salva la facoltà dei singoli soci di ricorrere, fermo restando il previo coordinamento fra i contraenti, a specifiche modalità gestionali di singoli servizi programmati dagli enti stessi;
- 1.4.** Le Parti convengono di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo in house providing con la finalità di gestione in comune di un pubblico servizio, disciplinando, nel Regolamento allegato sub A) al presente Patto, gli strumenti che consentano di garantire l'attuazione di un controllo congiunto sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. PARTECIPAZIONI VINCOLATE AL PATTO

- 2.1.** I Soci vincolano al presente Patto le intere e rispettive partecipazioni detenute nella Società e si impegnano fin da subito ad estendere altresì l'applicazione del Patto a tutte le ulteriori partecipazioni nella Società di cui divenissero in seguito eventualmente titolari, a seguito, in via esemplificativa e non esaustiva, di acquisti, aumenti di capitale, o a qualsivoglia altro titolo, ovvero delle quali dovesse avere la disponibilità o il godimento.
- 2.2.** Tutte le azioni sindacate dovranno essere depositate presso la sede legale della Società. Il deposito si intende effettuato, per tutta la durata del presente Patto, nell'interesse comune degli aderenti ed è finalizzato a vincolare le azioni sindacate per l'attuazione degli scopi perseguiti con il Patto stesso, obbligandosi gli aderenti a non costituire in garanzia le azioni sindacate.

3. NATURA DEGLI IMPEGNI

- 3.1.** I Soci si danno reciproco atto che il Patto dà origine ad obblighi giuridici che li vincola sia sul piano del diritto che sul piano dell'onore. In particolare, e non limitatamente, essi si impegnano a:

a) adempiere ed osservare tutte le disposizioni del presente Patto;

b) compiere in buona fede tutto quanto si renda necessario, anche se qui non specificamente previsto, per rendere pienamente efficaci le disposizioni del presente Patto.

3.2. Le disposizioni del presente patto prevalgono sulle disposizioni di eventuali altri patti parasociali che dovessero essere in contrasto con quanto qui disposto.

4. DURATA

4.1. Gli impegni assunti con il presente Patto si intendono stipulati dai Soci per sé ed eventuali aventi causa ed avranno durata per 5 anni dalla data di sottoscrizione.

5. COMITATO DIRETTIVO

5.1. Ai fini di quanto previsto dalla lettera D) di cui in premessa, viene costituito un Comitato Direttivo, composto dai Sindaci dei Comuni soci della Società.

5.2. Il Comitato Direttivo è presieduto da un membro dello stesso che svolge le funzioni di Presidente, eletto ai sensi del successivo art. 6.

5.3. In caso di impedimento i membri del Comitato Direttivo possono farsi sostituire nelle riunioni del Comitato da un proprio delegato.

5.4. Qualora sia ritenuto opportuno o necessario, alle sedute del Comitato Direttivo potrà essere invitato, senza diritto di voto, l'Amministratore Unico della Società, nonché funzionari amministrativi di ciascun ente con finalità istruttorie e di supporto all'attività del Comitato stesso.

6. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO

6.1. Il Comitato Direttivo provvede alla nomina del Presidente entro e non oltre trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Patto.

6.2. Il Presidente del Comitato Direttivo è nominato con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo e resta in carica per tutta la durata del presente Patto, salvo nuova nomina effettuata in risposta all'esigenza di garantire il principio di rotazione.

6.3. Il Comitato Direttivo è convocato d'iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta espressa almeno due dei suoi membri, tramite posta elettronica o pec, da trasmettere almeno tre giorni prima della data della riunione (un giorno prima in caso di urgenza). Il Comitato, di norma, si riunisce prima di ciascuna Assemblea dei Soci della Società.

6.4. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con l'intervento di tutti i soci aderenti.

6.5. Le decisioni del Comitato Direttivo, compresa la nomina del Presidente, sono prese con una maggioranza rappresentativa di almeno il 55% delle azioni sindacate, disponendo ciascun membro del Comitato di un numero di voti corrispondente al numero delle azioni che gli aderenti hanno conferito nel Patto.

6.6. Il Comitato Direttivo può fare oggetto di esame e di approfondimento qualunque argomento di interesse comune o comunque attinente alla Società.

6.7. Le decisioni del Comitato Direttivo aventi ad oggetto i seguenti argomenti, sono invece assunte **all'unanimità** e precedentemente alla Assemblea dei soci:

- a) nomina dell'Amministratore Unico e dei sindaci della Società;
- b) modifiche Statutarie;
- c) operazioni di amministrazione straordinaria (aumenti di capitale, fusioni e/o scissioni, acquisiti o cessioni);
- d) determinazione degli obiettivi strategici da perseguire attraverso la Società, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;
- e) direttive e/o indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economico-finanziaria della Società;
- f) approvazione degli atti fondamentali della gestione (piano degli investimenti, piano di sviluppo, piano industriale, piano economico-finanziario, piano occupazionale, piano degli acquisti, piano delle alienazioni patrimoniali, piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza);

6.8. Le decisioni assunte dal Comitato Direttivo sono vincolanti per tutti i sottoscrittori del presente Patto, in relazione al voto da esprimersi nelle Assemblee dei soci della Società, come declinate nei verbali delle sedute del Comitato stesso redatti a cura del Presidente e trasmessi agli enti soci.

7. ENTRATA IN VIGORE. MODIFICHE E/O REVISIONE.

7.1. Il presente Patto diviene vincolante allorché sia stato sottoscritto da tutti i Soci ed entra in vigore con l'iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

7.2. Il presente Patto può essere oggetto di verifica e/o revisione per rispondere ad esigenze sopravvenute. Nessuna modifica o integrazione del presente Patto sarà valida ed efficace, a meno che non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.

7.3. Il presente Patto vincola le Parti nonché i soggetti che per legge succedano nella posizione di parte ad una delle Parti. Ciascuna Parte si impegna nei confronti delle altre Parti, anche quale obbligo del fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, a fare sì che i propri aventi causa sottoscrivano il presente Patto.

7.4. Le Parti si impegnano, nel caso in cui le delibere assunte dalla Società comportino una modifica della struttura della Società e/o del capitale sociale, a modificare o integrare il presente Patto in conformità con le predette modifiche intervenute.

8. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

8.1. Il presente Patto parasociale è retto dalla legge italiana e ad essa si fa riferimento nel suo testo.

8.2. Tutte le controversie derivanti dal Patto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite, per accordo delle Parti ed in via esclusiva alla competenza del Foro ove ha sede in quel momento la Società.

Letto, approvato e sottoscritto

Firme

Per il Comune di Sesto Fiorentino _____

Per il Comune di Campi Bisenzio _____

Per il Comune di Signa _____

Per il Comune di Calenzano _____

Per il Comune di Carmignano _____

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO
CONGIUNTO SULLA SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING "QUALITÀ & SERVIZI S.p.A."**

(ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii.)

INDICE

Premessa	p.1
Art. 1 - Controllo analogo congiunto: definizione, oggetto e finalità	p.1
Art. 2 - Modello di governance e soggetti coinvolti	p.2
Art. 3 - Riparto di competenze per la definizione degli indirizzi programmatici e l'esercizio del controllo analogo congiunto	p.3
Art. 4 - Obblighi informativi della società "Qualità & Servizi S.p.A."	p.3
Art. 5 - Ulteriori modalità dell'azione di vigilanza e controllo	p.4
Art. 6 - Codice di comportamento dei Rappresentanti dei Comuni soci negli organi di amministrazione della società "Qualità & Servizi S.p.A."	p.5

Premessa

Il presente regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del Patto Parasociale sottoscritto in data _____ tra i Comuni soci di "Qualità & Servizi S.p.A.", che congiuntamente e contestualmente lo approvano quale Allegato A) al Patto medesimo.

Articolo 1

Controllo analogo congiunto: definizione, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento:

a) disciplina le attività di vigilanza e di controllo analogo congiunto, come definito dall'art. 2, comma 1, lett.d) del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii e dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 50/2016¹, esercitate dai Comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano e Carmignano (d'ora in poi "Comuni soci") sulla società *in house* "Qualità & Servizi S.p.A." (d'ora in poi "Q&S S.p.A."), al

¹ La fattispecie del controllo cd. analogo congiunto è definito all'art 2, comma 1, lett.d) del D.Lgs.175/2016 e ss.mm. e ii. come "la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Quest'ultima previsione stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie e allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra le amministrazioni comunali socie e gli organi amministrativi di detta società;

b) individua i comportamenti degli organi della società nei confronti degli enti soci e le diverse competenze degli organi degli enti soci, promuovendo la definizione di modelli di governance tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi, mediante gli strumenti previsti dall'art. 16, comma 2, lett. c del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii.;

c) garantisce la costante separazione tra potere politico di governance della partecipazione societaria *in house* degli enti soci e lo svolgimento delle funzioni relative all'affidamento e la gestione di servizi di interesse comunale.

2. Le tipologie dei controlli sulla società sono riconducibili a:

- controllo societario:

- monitoraggio dell'atto costitutivo, dello statuto e degli aggiornamenti;
- monitoraggio dell'ordine del giorno e della partecipazione alle assemblee dei Soci e delle relative deliberazioni;

- controllo contabile e gestionale:

- monitoraggio degli equilibri di bilancio;
- monitoraggio periodico e finale sullo stato di attuazione e di raggiungimento degli obiettivi gestionali, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio.

3. La funzione di controllo analogo congiunto dei Comuni soci di "Q&S S.p.A." sull'attività della società è intesa come vigilanza analoga a quella che gli enti svolgono istituzionalmente sulla attività dei propri uffici e mira ad assicurare che i servizi di "Q&S S.p.A." siano strumentali alle finalità statutarie, alla strategia politico gestionale dei Comuni soci e che siano svolti in ottemperanza all'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii².

Le finalità del controllo di cui sopra sono quelle di monitorare i rapporti finanziari tra gli enti proprietari e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della stessa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli previsti per le società *in house providing*.

A tale scopo i Comuni soci congiuntamente effettuano il monitoraggio periodico sull'andamento della società, analizzano gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuano le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio di ciascun ente.

Articolo 2

Modello di governance e soggetti coinvolti

1. Il modello di governance disciplina le relazioni con gli organi sociali della società al fine di definire un organico sistema di programmazione e controllo attraverso il quale i Comuni soci, congiuntamente, possano esercitare in modo efficace il proprio ruolo di indirizzo e controllo.

² Ai sensi dell'art. 16, c.3 del D.Lgs.175/2016 e ss.mm. e ii. (come recepito nello statuto sociale di "Qualità e Servizi S.p.A., all'art. 2) oltre l'80% del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

2. I Comuni soci assumono atti e comportamenti idonei a garantire il rispetto delle clausole di governance definite all'art. 5 del presente regolamento.

3. La società è tenuta a individuare e comunicare ai Comuni soci i referenti competenti per le singole attività, al fine di facilitare con spirito di collaborazione lo scambio di informazioni e dati nei tempi richiesti.

4. I rappresentanti legali dei Comuni soci o loro delegati, eventualmente coadiuvati da strutture preposte al monitoraggio delle società partecipate (laddove esistenti) e/o dai dirigenti/responsabili competenti per materia, hanno libero accesso ai locali della società e possono richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici.

Articolo 3

Riparto di competenze per la definizione degli indirizzi programmatici e l'esercizio del controllo analogo congiunto

1. Il controllo analogo congiunto nei confronti della società in house "Q&S S.p.A." si esplica, per ciascun ente socio, attraverso il sottoindicato riparto di competenze:

a) Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, oltre alle competenze individuate espressamente dalla legge e dallo Statuto, esprime le proprie funzioni mediante l'approvazione di deliberazioni in materia di indirizzo e di controllo sulle società partecipate, l'approvazione del Bilancio Consolidato e la presa d'atto del Rapporto annuale sulle Società partecipate.

b) Giunta Comunale

La Giunta Comunale interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qualvolta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e la società. In particolare:

- approva gli eventuali indirizzi strategici necessari per la partecipazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie della società;
- assegna le azioni di controllo sulla società ai vari dirigenti/responsabili competenti per materia attraverso il PEG/PdO dell'Ente.

c) Sindaco

Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:

- partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea della società ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a secondo della competenza;
- promuove e partecipa direttamente o tramite suo delegato alle riunioni periodiche previste dagli accordi parasociali.

d) Comitato direttivo

Il Comitato Direttivo, organo collegiale composto dai rappresentanti legali di ciascun Comune socio, coadiuvati dalle strutture preposte al monitoraggio sulle società partecipate (laddove esistente) e/o ai dirigenti/responsabili competenti per materia di ciascun ente, è competente nei casi in cui sia necessario e/o opportuno, per specifiche e complesse attività di controllo analogo, il coinvolgimento contestuale di tutti i soggetti sopra indicati.

Articolo 4

Obblighi informativi della società "Qualità & Servizi S.p.A."

1. La società, nei propri documenti di programmazione, si conforma agli indirizzi generali fissati dai Comuni soci nei propri atti di programmazione.

2. La società partecipata dovrà garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'aggiornamento dei propri regolamenti interni, nelle specifiche materie:

- affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- assunzioni di personale;
- affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- diritto di accesso agli atti della società partecipata, trasparenza, anticorruzione e privacy.

3. Al fine di garantire un idoneo flusso informativo utile all'esercizio dei **controlli di natura societaria**:

a) il rappresentante legale della società partecipata trasmette ai Comuni soci i verbali dell'Assemblea societaria entro 5 giorni dalla loro approvazione; copia del bilancio approvato deve essere trasmessa al Comune entro 15 giorni dalla sua approvazione;

b) il rappresentante legale della società partecipata trasmette ai Comuni soci, almeno 15 giorni antecedenti la convocazione dell'assemblea societaria, la documentazione istruttoria per l'approvazione di eventuali proposte di modifica statutaria o degli accordi parasociali o di operazioni societarie di natura straordinaria (es. trasformazione; fusione; conferimento di rami d'azienda; aumento di capitale sociale ecc).

4. Al fine di garantire un idoneo flusso informativo utile all'esercizio del **controllo di natura contabile e gestionale** l'organo amministrativo della società trasmette ai Comuni soci:

a) entro il 30 novembre di ogni anno, la bozza di budget per l'esercizio successivo e la bozza del piano di programma pluriennale contenete gli obiettivi strategici, le attività e le dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie;

b) entro il 1° agosto ed entro il 1° febbraio di ogni anno, una relazione semestrale (rispettivamente I e II semestre) sull'andamento della situazione economico-finanziaria, suddivisa per centri di costo analitici e dell'eventuale variazione del piano di programma (stato di attuazione degli obiettivi programmati);

c) almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la sua approvazione in assemblea, la bozza del bilancio di esercizio;

d) entro il 1° agosto ed entro il 1° febbraio di ogni anno, un report degli indicatori extra-contabili (standard qualitativi e tecnici, indagini di customer satisfaction), previsti dai contratti di servizio e/o dalla carta dei servizi;

e) entro il 1° agosto ed entro il 1° febbraio di ogni anno, un elenco semestrale degli acquisti di beni, di servizi e di lavori di importo superiore ai 5.000,00 euro, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori;

f) entro il 1° agosto ed entro il 1° febbraio di ogni anno, un report semestrale (rispettivamente I e II semestre) delle procedure assunzionali e dei principali atti di gestione del personale.

I suddetti report potranno anche essere cumulativi e dovranno essere sempre presentati (anche se negativi in alcune voci), anche ai fini del controllo relativo al fatturato e verifica di quanto disposto all'art. 2 ultimo comma dello Statuto sociale.

5. Le tempistiche di cui al comma precedente entreranno in vigore a partire dall'esercizio sociale 2020. Nelle more di applicazione dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) all'esercizio di bilancio di Qualità & Servizi S.p.A., restano in vigore le tempistiche definite nell'Allegato 1 al Patto Parasociale sottoscritto in data 8 febbraio 2018.

Articolo 5

Ulteriori modalità dell'azione di vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'attività e sui risultati della società si esplica anche attraverso eventuali verifiche presso le sedi operative e/o amministrative dell'azienda nonché attraverso direttive e/o indirizzi specifici.

2. A tal fine i Comuni soci potranno avvalersi di personale dipendente in possesso di adeguata qualifica e competenza professionale o, in mancanza, di tecnici incaricati esterni, esperti in materia, ovvero di servizi professionali resi da società di certificazione e consulenza aziendale

3. È necessaria una preventiva e motivata comunicazione ai Comuni soci da parte dell'Amministratore Unico della Società nei seguenti casi:

- operazioni e contratti di qualunque natura che comportino una spesa superiore a 40.000 euro, salvi i casi in cui si tratti di spese obbligatorie per legge o in esecuzione di contratti già stipulati, nonché in attuazione di piani di investimento precedentemente programmati, o siano previste espressamente nel bilancio approvato dall'assemblea dei soci;
- assunzioni a tempo indeterminato;
- atti di acquisto e di alienazione di beni immobili del patrimonio;
- assunzione di mutui e di altre forme di finanziamento, di importo superiore a 50.000,00 euro.

Le operazioni sopra descritte dovranno essere comunicate almeno 20 giorni prima della relativa adozione e si intenderanno autorizzate trascorsi 20 giorni dal ricevimento da parte dei Comuni soci.

4. I Comuni soci, secondo le competenze di cui all'art. 3 possono:

- effettuare verifiche documentali tese ad accertare la regolarità delle attività gestionali (in relazione ai contratti di servizio e ai rapporti finanziari in essere), con modalità non ingerenti con le attribuzioni gestionali e di controllo di competenza degli organi della società in house;
- richiedere la presentazione di specifici rapporti gestionali o relazioni su determinate attività su cui si ritiene opportuno un approfondimento conoscitivo.

Articolo 6

Codice di comportamento dei Rappresentanti dei Comuni soci negli organi di amministrazione della società "Qualità & Servizi S.p.A"

1. I rappresentanti dei Comuni soci nell'organo amministrativo della società "Q&S S.p.A" attengono e agiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e dichiarano all'atto della nomina di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconfiribilità previste dalla normativa vigente e D.Lgs. n. 39/2013.

2. Gli stessi si impegnano formalmente a rispettare gli indirizzi programmatici stabiliti per la società e a promuovere e assicurare gli adempimenti previsti dal presente regolamento, al fine di garantire uniformità nei flussi informativi che devono intercorrere tra i rappresentanti dei Comuni soci negli organi sociali di "Q&S S.p.A." e i rispettivi enti.

3. I rappresentanti dei Comuni soci nell'organo amministrativo di "Q&S S.p.A." sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:

- a) a intervenire, se richiesti, alle sedute delle riunioni periodiche previste dagli accordi parasociali;
- b) a fornire al Sindaco, alla Giunta e ai rappresentanti degli altri Comuni soci tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dal Comune, gli eventuali scostamenti rispetto al budget approvato dall'Assemblea e la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale.

